

Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 Rev. 03 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Dati e informazioni relativi alla partecipazione al MGAS, verifica di validità delle offerte e massima esposizione nei confronti di Snam Rete Gas
Riferimenti normativi	Articolo 25, comma 25.5, Articolo 31, comma 31.1, lettera e), Articolo 36, comma 36.1, lettere e), Articolo 42, comma 42.3, Articolo 44, commi 44.1 e 44.2, Articolo 50, comma 50.3, Articolo 52, comma 52.2 e Articolo 58, comma 58.1, lettere e), della Disciplina del Mercato del Gas

Pubblicata in data 12 dicembre 2017

1. Premessa

L'articolo 25, comma 25.5, della Disciplina prevede che i dati e le informazioni relativi alla partecipazione al MGAS, di cui ai commi 25.2, 25.3 e 25.4 del medesimo Articolo 25, producono effetti entro i termini indicati nelle DTF.

L'Articolo 31, comma 31.1, lettera e), l'Articolo 36, comma 36.1, lettera e) e l'Articolo 58, comma 58.1, lettera e) della Disciplina prevedono, rispettivamente per il MGP-GAS, il MI-GAS e il MT-GAS, che il GME, successivamente alla ricezione di ciascuna offerta, verifichi che il prezzo e la quantità indicate nella stessa rientrino nei limiti individuati nelle DTF.

L'Articolo 42, comma 42.3, e l'Articolo 50, comma 50.3, della Disciplina prevedono che il GME controlla la validità delle offerte ricevute, rispettivamente, sul MPL e sul MGS entro il termine stabilito nelle DTF.

L'Articolo 44, comma 44.1, della Disciplina prevede che il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo quanto indicato all'Articolo 25, comma 25.3, della Disciplina e nelle DTF, per ciascun utente abilitato MPL il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa per la verifica delle offerte in vendita sul MPL.

L'Articolo 44, comma 44.2, della Disciplina prevede che secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di vendita presentata sul MPL risulta interamente, ovvero parzialmente garantita, qualora la quantità oggetto di offerta risulti minore o uguale alla quantità massima determinata dal rapporto tra il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, aventi maggiore priorità e già verificate congrue.

L'articolo 52, comma 52.2, della Disciplina prevede che qualora un'impresa di stoccaggio non fornisca i limiti massimi complessivi giornalieri di gas che ciascun operatore utente può offrire sul MGS entro i termini ivi stabiliti, il GME posticipa la chiusura della seduta del MGS relativa alla medesima impresa di stoccaggio, dandone comunicazione agli operatori, per un periodo massimo definito nelle DTF.

2. Effetti dei dati e delle informazioni relativi alla partecipazione al MGAS

2.1. Effetti dei dati e delle informazioni relativi alla partecipazione al MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS

I dati e le informazioni di cui all'articolo 25, comma 25.2, della Disciplina relative a ciascun operatore del mercato sono trasmesse da Snam Rete Gas al GME ogni giorno entro le ore 09.15 e producono effetti immediati.

2.2. Effetti dei dati e delle informazioni relativi alla partecipazione al MPL e al MGS

I dati e le informazioni relative ai requisiti di abilitazione di ciascun operatore di cui all'Articolo 25, comma 25.3, della Disciplina sono trasmesse da Snam Rete Gas al GME per ciascuna sessione del MPL di cui la stessa richiede l'attivazione e producono effetti unicamente per tale sessione, salvo diversa indicazione da parte di Snam Rete Gas.

I dati e le informazioni relative ai requisiti di abilitazione di ciascun operatore di cui all'Articolo 25, comma 25.4, della Disciplina sono trasmesse da ciascuna impresa di stoccaggio al GME quotidianamente e producono effetti per la sessione che si svolge dopo la ricezione da parte del GME di dette informazioni.

3. Controlli di validità

3.1. Controlli di validità delle offerte sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS

Le offerte presentate dagli operatori sul MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS sono verificate valide qualora rispettino i vincoli dati dal:

- limite di prezzo
 - per MGP-GAS e MI-GAS, non c'è un limite superiore di prezzo, mentre il limite inferiore è pari a zero;
 - per MT-GAS, il prezzo offerto non può essere maggiore di un valore limite pari al Prezzo di Controllo aumentato del 25%, ovvero inferiore di un valore

limite pari al Prezzo di Controllo diminuito del 25%, del contratto cui l'offerta si riferisce;

- limite di quantità → La quantità indicata nell'offerta non può essere superiore ad un valore massimo pari a 120.000 contratti ("limite bloccante di quantità"). È altresì previsto, al fine di mitigare il rischio operativo, che all'operatore venga inviato un alert informativo nel caso immetta un'offerta superiore a una quantità che, di default, è impostata pari a 7.000 contratti ("limite informativo di quantità"), ma che l'operatore può impostare pari a un diverso valore.

3.2. Tempistiche di esecuzione dei controlli di validità delle offerte sul MPL e sul MGS

Il GME effettua la verifica di validità delle offerte presentate sul MPL e sul MGS entro 10 minuti dalla ricezione delle stesse ed entro lo stesso termine comunica l'esito della verifica all'operatore titolare dell'offerta.

4. Massima esposizione nei confronti di Snam Rete gas sul MPL

Il GME entro il termine della seduta del MPL, acquisisce da Snam Rete Gas il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa.

Sulla base di questi dati il GME determina la quantità massima che può essere offerta in vendita (Limite di Vendita) da ciascun utente del bilanciamento, effettuando il rapporto tra i due suddetti valori.

Il GME, partendo dall'offerta di vendita avente maggiore priorità, verifica, per ogni operatore, che la quantità di ciascuna offerta sia minore o uguale al Limite di Vendita, ridotto delle quantità delle altre offerte di vendita, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo del Limite di Vendita, ovvero considera tale offerta non congrua qualora il Limite di Vendita sia pari a zero.

In assenza della comunicazione da parte di Snam Rete Gas dei Limiti di Vendita, ai fini delle verifiche di congruità, il GME, salvo diversa comunicazione di Snam Rete Gas, applica un limite pari a zero.

5. Limiti massimi di gas sul MGS

Il GME, ai sensi dell'Articolo 52, comma 52.1, della Disciplina, entro il termine di chiusura di ciascuna seduta del MGS riceve da ciascuna impresa di stoccaggio i limiti massimi di acquisto e di vendita complessivi giornalieri relativi alle quantità di gas che l'utente abilitato al MGS può negoziare sul MGS stesso, con riferimento a tale impresa di stoccaggio.

Qualora un'impresa di stoccaggio non fornisca i limiti massimi complessivi giornalieri di gas che ciascun operatore può offrire sul MGS, il GME posticipa la chiusura della seduta del MGS relativa alla medesima impresa di stoccaggio, dandone comunicazione agli operatori.

Qualora, entro il nuovo termine, il GME non riceva da detta impresa di stoccaggio i limiti massimi, il GME, ai sensi dell'Articolo 52, comma 52.2 della Disciplina, esegue la sessione considerando, previa comunicazione da parte della medesima impresa di stoccaggio, i limiti massimi pari a zero.